SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 95**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 aprile 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1987, n. 602.

Esecuzione degli atti finali adottati a Ginevra il 15 settembre 1985 dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni sull'utilizzazione dell'orbita dei satelliti geostazionari e la pianificazione dei servizi spaziali utilizzanti tale orbita, con decorrenza dalla data della loro entrata in vigore ed in conformità a quanto disposto dal preambolo degli atti stessi.

88G0162

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 22 aprile 1988, n. 128.

Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle Forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, convertito dalla legge 23 ottobre 1987, n. 431, è ulteriormente prorogato di un anno.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 36

88G0186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1988, n. 129.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 19 aprile 1988 concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1988;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 23 aprile 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:

a) da L. 86.913 a L. 85.898 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 8.691,30 a L. 8.589,80 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

c) da L. 32.645 a L. 31.678 e da L. 24.812 a L. 23.845 per ettolitro alla temperatura di 15° C, rispettivamente, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere *F)*, punto 1), e *D)*, punto 3), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

d) da L. 10.524 a L. 10.234, da L. 12.429 a L. 12.081 e da L. 37.191 a L. 36.091 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

Art. 2.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 315 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 456 miliardi per gli anni successivi, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica precedentemente emanati in forza della legge 9 ottobre 1987, n. 417.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COLOMBO, *Ministro delle finanze*
AMATO, *Ministro del tesoro*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 37

88G0190

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 febbraio 1988.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 21 febbraio 1986, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 21 febbraio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 621165/66-AU-104 del 10 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 21 febbraio 1986, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75% per l'importo di 800 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 10 del richiamato decreto ministeriale del 10 febbraio 1986, con cui fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di gennaio precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla seconda cedola — di scadenza 21 febbraio 1988 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 425245/66-AU-104 del 30 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63, del 17 marzo 1987, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 30 gennaio 1987, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di gennaio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei ceritificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 28 gennaio 1988, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 21 febbraio 1986 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla seconda cedola, di scadenza 21 febbraio 1988, è di 577.714.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di gennaio 1988, è di L. 1.518,91 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 621165/66-AU-104 del 10 febbraio 1986, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 577.714.000 ECU) dei CTE ottennali 8,75% con godimento 21 febbraio 1986, ammonta a L. 76.780.862.525, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 21 febbraio 1988.

La suddetta spesa farà carico del cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1988
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 361

88A1751

DECRETO 8 febbraio 1988.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 febbraio 1982, relativamente alla sesta cedola, di scadenza 22 febbraio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 742/66-AU-7 del 17 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50, del 20 febbraio 1982, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 febbraio 1982, di durata settennale, al tasso d'interesse annuo del 14%, per l'importo di 500 milioni di ECU;

Visto in particolare, l'art. 10 del richiamato decreto ministeriale del 17 febbraio 1982, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di gennaio precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla sesta cedola — di scadenza 22 febbraio 1988 — dei predetti certificati del tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 9603/66-AU-7 del 17 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23, del 25 gennaio 1983, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quarto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 17 dicembre 1982, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di gennaio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei ceritificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 28 gennaio 1988, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 febbraio 1982 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla sesta cedola, di scadenza 22 febbraio 1988, è di 349.109.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi 20 giorni del mese di gennaio 1988, è di L. 1.518,91 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 742/66-AU-7 del 17 febbraio 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 349.109.000 ECU) dei CTE settennali 14% con godimento 22 febbraio 1982, ammonta a L. 74.237.121.165, relativamente alla sesta cedola, di scadenza 22 febbraio 1988.

La suddetta spesa farà carico del cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1988
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 360

88A1753

DECRETO 15 marzo 1988.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 25 marzo 1987, relativamente alla prima cedola, di scadenza 25 marzo 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 426135/66-AU-131 del 18 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1987, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 25 marzo 1987, di durata settennale, al tasso d'interesse annuo del 7,75%, per l'importo di 800 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 18 marzo 1987, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di febbraio precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla prima cedola — di scadenza 25 marzo 1988 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 250506/66-AU-131 del 26 febbraio 1988, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 26 febbraio 1988, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di febbraio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 1° marzo 1988, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 25 marzo 1987, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla prima cedola, di scadenza 25 marzo 1988, è di 800.000.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di febbraio 1988, è di L. 1.520,73 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 426135/66-AU-131 del 18 marzo 1987, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 800.000.000 di ECU) dei CTE settennali 7,75% con godimento 25 marzo 1987, relativamente alla prima cedola, di scadenza 25 marzo 1988, ammonta a L. 88.392.431.250, oltre alla ritenuta fiscale di L. 5.892.829.000 da applicare sugli interessi stessi.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1988
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 62

88A1754

DECRETO 19 marzo 1988.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° febbraio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 250385/66-AU-152 del 27 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio, 1988, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 51, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro, a cinque anni, con godimento 1° febbraio 1988, al tasso d'interesse semestrale del 5,80%;

Visto in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 27 gennaio 1988, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto, nonché l'art. 11 del medesimo provvedimento, con cui si è prevista l'emanazione di un apposito decreto ministeriale al fine di accertare gli oneri per interessi — derivanti dai medesimi certificati — per l'anno finanziario 1988;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli i parola sono stati sottoscritti per l'importo di lire 3.100 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 250385 del 27 gennaio 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° febbraio 1988, ammonta a lire 3.100 miliardi;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, primo comma, del medesimo provvedimento, gli oneri per interessi, derivanti dai medesimi certificati, per l'anno finanziario 1988, ammontano a L. 179.800.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1988
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 315

88A1752

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 aprile 1988.

Istituzione di nuovi tagli di carta bollata.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, disciplinante l'imposta di bollo;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente, tra l'altro, modificazioni di talune tasse e imposte indirette sugli affari — convertito con modificazioni nella legge 21 novembre 1987, n. 477 — con cui le misure dell'imposta di bollo in qualsiasi modo dovuta, stabilite nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, in L. 700 e in L. 3.000, sono state elevate, rispettivamente, a L. 3.000 e L. 5.000;

Considerato che in esecuzione della legge n. 477 occorre istituire nuovi tagli di carta bollata per gli atti civili, per le dichiarazioni di deposito in titoli e in numerario, per gli atti giudiziari e per i certificati del casellario giudiziale;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 dicembre 1953, concernente la determinazione della forma, dei tagli e delle altre caratteristiche della carta bollata filigranata;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1960, recante la relazione tecnica del nuovo tipo di carta bollata per certificati del casellario giudiziale;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 28 dicembre 1979, con il quale sono state confermate le caratteristiche tecniche del foglio di carta bollata da L. 700 per atti giudiziari;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1982, concernente la determinazione delle caratteristiche tecniche del foglio di carta bollata da L. 3.000 per atti civili;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 15 marzo 1985, concernente la posizionatura dell'impronta del bollo sulla carta bollata per atti civili, per atti giudiziari e per certificati del casellario giudiziale;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti nuovi tagli di carta bollata nel valore di L. 5.000 per gli atti civili e per le dichiarazioni di deposito in titoli e in numerario e nel valore di L. 3.000 per gli atti giudiziari e per i certificati del casellario giudiziale.

Art. 2.

La carta bollata da L. 5.000 per atti civili continuerà ad essere stampata secondo le caratteristiche tecniche determinate con i decreti ministeriali 16 giugno 1982 e 5 marzo 1985 sopra citati.

La carta bollata da L. 5.000 per le dichiarazioni di deposito in numerario (mod. 1) ed in titoli (mod. 2) continuerà ad essere stampata in base alle leggende stabilite con il decreto ministeriale 1° agosto 1953.

La carta bollata da L. 3.000 per gli atti giudiziari sarà prodotta secondo le caratteristiche tecniche stabilite con i decreti ministeriali 12 dicembre 1979 e 5 marzo 1985.

La carta bollata da L. 3.000 per i certificati del casellario giudiziale sarà prodotta secondo le leggende stabilite con il decreto ministeriale 29 dicembre 1959 e 5 marzo 1985.

Art. 3.

La carta bollata recante i vecchi punzoni, nei valori di L. 3.000 e di L. 700, resta tuttora in corso e continuerà ad essere venduta, integrata con marche da bollo, fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Ministro: GAVA

88A1756

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 aprile 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa tra piccoli proprietari della riforma fondiaria «San Vito» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Eboli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa tra piccoli proprietari della riforma fondiaria «San Vito» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Eboli (Salerno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa tra piccoli proprietari della riforma fondiaria «San Vito» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Eboli (Salerno), costituita per rogito notaio Carmelo De Chiara in data 9 agosto 1954, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Andrea Inno, nato a Salerno il 1° febbraio 1944, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1757

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° aprile 1988.

Disposizioni per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini dell'erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98;

Visto, in particolare, il terzultimo alinea della lettera *a)* dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato in forza del quale il Ministro della sanità deve annualmente emanare con proprio decreto, sentiti l'INPS e l'INAIL, le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni idrotermali e di quelle economiche accessorie agli assicurati dei predetti istituti;

Sentiti l'INPS e l'INAIL che hanno espresso il loro parere rispettivamente con lettera n. 40/cbt 2540 del 5 febbraio 1988 e n. 3.3.3/M del 9 febbraio 1988;

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1987, con il quale è stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 novembre 1983, n. 638;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del coordinamento delle attività sanitaria e amministrativa volte, ai sensi del quintultimo, quartultimo e terzultimo alinea della lettera *a)* dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL delle prestazioni idrotermali, di competenza delle unità sanitarie locali, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale, e delle prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a carico delle competenti gestioni previdenziali, si applicano, per l'anno 1988, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Tutte le operazioni e gli atti necessari all'ammissione alle prestazioni idrotermali, da erogarsi secondo le condizioni e le modalità vigenti presso l'INPS e l'INAIL, rimangono demandati agli istituti stessi che li effettuano tramite le rispettive dipendenze periferiche le quali, prima dell'avvio dei curandi presso la località termale di destinazione, devono darne formale comunicazione, contenente una sintesi diagnostica dei singoli casi, alla USL di iscrizione dei curandi ed alla USL competente alla liquidazione delle fatture ai sensi del successivo art. 3.

La sintesi diagnostica di cui al precedente comma deve essere integrata, nei casi di concessione delle prestazioni idrotermali fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, dalla motivata prescrizione prevista dall'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 3.

La liquidazione delle fatture emesse dalle aziende termali convenzionate per le prestazioni idrotermali rese agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL ai sensi degli articoli precedenti è effettuata dall'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicata l'azienda termale, sulla scorta della documentazione già adottata nei rapporti convenzionali con l'INPS e l'INAIL e secondo le tariffe stabilite dall'accordo nazionale per le convenzioni termali tra la pubblica amministrazione e le associazioni nazionali più rappresentative delle aziende termali.

La liquidazione deve comprendere anche le prestazioni rese dall'azienda termale convenzionata su prescrizione del medico dello stabilimento termale effettuata, ai sensi delle modalità vigenti presso l'INPS, all'atto dell'inizio della cura.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A1755

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 6 aprile 1988.

Estensione della tariffa urbana a tempo alla rete telefonica urbana di Bari.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 30 agosto 1984;

Visto il piano tecnico SIP per la introduzione della tariffa urbana a tempo (TUT), approvato con decreto ministeriale del 30 luglio 1982 pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, n. 19 del 1° ottobre 1982;

Vista la delibera del CIPE in data 24 marzo 1982 con la quale si afferma l'indispensabilità di introdurre, dal 1° gennaio 1983, la tariffa urbana a tempo nelle conversazioni urbane a partire dalle principali aree metropolitane, anche al fine di una migliore utilizzazione degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1985, n. 793, riguardante l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali ed, in particolare, l'art. 28, penultimo comma, col quale è prevista l'estensione graduale della cennata TUT alle altre reti urbane;

Considerato che la rete urbana di Bari dispone degli impianti necessari per l'attivazione della tariffa urbana a tempo;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa per le comunicazioni urbane di cui all'art. 28 del provvedimento tariffario citato nelle premesse è estesa alla rete urbana di Bari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1988

Il Ministro: MAMMÌ

88A1750

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 aprile 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «S.p.a. Appia», in Roma, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, recante norme urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1987, con il quale la società «Tecfinance S.p.a.», con sede in Roma, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Mario Santaroni, nato a Ischia il 14 settembre 1945, con studio in corso Francia n. 221;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1988, con il quale si è provveduto a nominare il comitato di sorveglianza presso la società «Tecfinance S.p.a.», composto da:

avv. Achille De Angelis, nato a Marcianise il 26 agosto 1945, con studio in Caserta, via Caduti del Lavoro n. 25/C;

dott. Raffaele Morrone, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante della Banca nazionale dell'agricoltura;

un rappresentante della «S.p.a. Cementi armati centrifugati» - Milano;

un rappresentante della «S.p.a. Agenzia viaggi Gemini» - Roma;

Vista la sentenza in data 20 maggio 1986, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della società «S.p.a. Appia», con sede in Roma;

Vista la sentenza n. 229 del 16 febbraio 1988, depositata in data 18 febbraio 1988, con la quale il tribunale di Roma, ha riconosciuto applicabili alla società «S.p.a. Appia», con sede in Roma, gli articoli 2, primo comma, lettere *b), d)*, del suddetto decreto-legge n. 233/1986 e 4-*bis* del citato decreto-legge n. 27/1987 e, pertanto, la società «S.p.a. Appia» assoggettabile alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e non più al fallimento;

Constatato che il capitale sociale della «S.p.a. Appia» risultava posseduto per il 90% dalla predetta «Tecfinance S.p.a.» e quest'ultima aveva finanziato la «S.p.a. Appia», in via continuativa;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'assoggettamento della società «S.p.a. Appia» alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, preponendo alla procedura medesima gli stessi organi già nominati per la società «Tecfinance S.p.a.»;

Decreta:

1. La società «S.p.a. Appia», con sede in Roma, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della «S.p.a. Appia» è preposto l'avv. Mario Santaroni, nato a Ischia il 14 settembre 1945, quale commissario liquidatore della «Tecfinance S.p.a.».

3. Sono nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società «S.p.a. Appia», in quanto membri del comitato di sorveglianza della «Tecfinance S.p.a.»:

avv. Achille De Angelis, nato a Marcianise il 26 agosto 1945, con studio in Caserta, via Caduti del Lavoro n. 25/C;

dott. Raffaele Morrone, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante della Banca nazionale dell'agricoltura - Roma;

un rappresentante della «S.p.a. Cementi armati centrifugati» - Milano;

un rappresentante della «S.p.a. Agenzia viaggi Gemini» - Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A1773

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 aprile 1988.

Disciplina del trattamento economico per il personale del Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile. (Ordinanza n. 1434/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 24 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 337/FPC/ZA in data 4 settembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1984, con la quale è stato confermato nei confronti del personale in servizio presso il Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile, il trattamento di missione fruito dal personale in servizio presso gli uffici della gestione stralcio di cui all'art. 15 del decreto-legge 3 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875;

Vista la propria ordinanza n. 1158/FPC in data 14 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 1987, con la quale sono state revocate le agevolazioni concesse al personale comandato presso il Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile;

Constatato che con la predetta revoca viene preclusa la possibilità di corrispondere l'indennità di missione al personale impiegato nella stessa sede dopo il duecentoquarantesimo giorno ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417;

Vista la nota n. 62/007798/0622/3371 del 23 marzo 1988 dello stato maggiore Difesa sull'avvicendamento del personale del Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile;

Considerato che ai fini della funzionalità e continuità dell'attività del Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile è opportuno che al personale che riveste taluni particolari incarichi venga assicurata una permanenza nella stessa sede superiore ai duecentoquaranta giorni;

Accertato che il provvedimento non comporta oneri finanziari aggiuntivi;

Dispone:

Art. 1.

La norma di cui all'art. 5-*septies* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, continua ad applicarsi nei confronti del seguente personale del Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile:

comandante;
capo ufficio giuridico amministrativo;
ufficiale addetto al nucleo elaborazione dati;
capo servizio amministrativo;
capo gestione del denaro;
capo sezione contratti;
ufficiale addetto alle operazioni;
tre sottufficiali addetti all'ufficio giuridico amministrativo;
tre sottufficiali consegnatari dei materiali in carico al Raggruppamento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1724

ORDINANZA 12 aprile 1988.

Finanziamento delle spese di prima emergenza sostenute da comuni, consorzi, aziende municipalizzate e amministrazione provinciale della provincia di Bergamo per fronteggiare l'emergenza determinata dall'inquinamento da atrazina. (Ordinanza n. 1435/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista l'ordinanza n. 776/FPC/ZA del 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 25 luglio 1987, concernente interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza determinata da inquinamenti da atrazina in provincia di Bergamo;

Vista la nota della provincia di Bergamo del 3 marzo 1987, n. 12576/GC.rr con la quale viene chiesto il finanziamento delle spese di prima emergenza sostenute o impegnate dai comuni o consorzi della provincia per fronteggiare le conseguenze dell'inquinamento da atrazina, delle fonti di approvvigionamento idropotabile;

Vista la nota della provincia di Bergamo del 23 aprile 1987, n. 12576/GC.rr, con la quale viene chiesto il finanziamento delle spese di prima emergenza sostenute dall'amministrazione provinciale per fronteggiare le predette conseguenze dell'inquinamento da atrazina, delle fonti di approvvigionamento idropotabile;

Vista la nota della provincia di Bergamo del 28 marzo 1988, n. 10447/GC.bt, con la quale oltre ad altre richieste vengono ribadite le richieste precedentemente indicate ammontanti complessivamente a L. 2.678.860.299;

Ravvisata la necessità di provvedere al rimborso delle spese sostenute o impegnate dai predetti enti in conseguenza dell'emergenza indicata in precedenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso alla provincia di Bergamo un contributo straordinario di L. 2.651.554.339 a copertura delle spese anticipate o impegnate dagli enti di seguito elencati e per gli importi accanto indicati, per fronteggiare e superare la prima emergenza a seguito dell'inquinamento delle fonti di approvvigionamento idropotabile:

Albano Sant'Alessandro: L. 880.000, prima emergenza;

Arcene: L. 330.000.000, primo lotto sistemazione definitiva acquedotto comunale;

Arcene: L. 11.858.821, prima emergenza;

Bariano: L. 5.607.360, prima emergenza;

Boltiere: L. 162.134.014, prima emergenza + nuovo pozzo;

Brembate Sotto: L. 13.130.329, prima emergenza;

Brignano Gera d'Adda: L. 20.649.700, prima emergenza;

Calcinate: L. 7.825.946, prima emergenza;

Calvenzano: L. 63.541.807, prima emergenza;

Caravaggio: L. 44.398.012, prima emergenza;

Cavernago: L. 2.973.600, prima emergenza;

Ciserano: L. 4.273.973, prima emergenza;

Cologno al Serio: L. 23.140.180, prima emergenza;

Comun Nuovo: L. 3.894.072, prima emergenza;

Dalmine: L. 424.800.000, costruzione nuovo pozzo;

Dalmine: L. 43.191.797, prima emergenza;

Fara Gera d'Adda: L. 13.023.500, prima emergenza;

Levate: L. 56.814.000, prima emergenza;

Martinengo: L. 972.948, prima emergenza;

Misano Gera d'Adda: L. 18.410.500, prima emergenza;

Morengo: L. 100.000.000, allacciamento nuovo pozzo;

Morengo: L. 6.156.464, prima emergenza;

Osio Sotto: L. 17.743.000, prima emergenza;

Osio Sopra: L. 5.276.000, prima emergenza;

Pognano: L. 1.909.200, prima emergenza;

Pumenengo: L. 970.000, prima emergenza;

Spirano: L. 1.556.000, prima emergenza;

Stezzano: L. 11.113.476, prima emergenza;

Treviglio: L. 18.527.273, prima emergenza;

Treviolo: L. 12.776.100, prima emergenza;

Verdellino: L. 84.719.784, prima emergenza;

Verdello: L. 8.000.000, prima emergenza;

Consorzio acquedotto sponda sinistra Serio: lire 108.400.000, prima emergenza;

Amministrazione provinciale di Bergamo: lire 196.724.500, prima emergenza;

Azienda municipalizzata acquedotti civici di Bergamo: L. 548.174.780, prima emergenza;

Azienda municipalizzata nettezza urbana di Bergamo: L. 277.987.203, prima emergenza.

Art. 2.

L'assegnazione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Bergamo, delle somme indicate a favore dei singoli beneficiari è subordinata all'acquisizione dei documenti giustificativi delle spese sostenute.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posta a carico del fondo per la protezione civile.

Gli importi indicati nell'art. 1 saranno recuperati al predetto fondo sui mutui che saranno concessi, dalla Cassa depositi e prestiti, ai singoli enti beneficiari ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1725

ORDINANZA 12 aprile 1988.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Meina, in provincia di Novara. (Ordinanza n. 1436/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.' 120·

Vista la nota n. 5187 del 31 luglio 1987 con cui il sindaco del comune di Meina, in esecuzione della deliberazione della giunta municipale n. 140 del 14 luglio 1987, chiede la concessione di un contributo di L. 98.000.000 per la trivellazione di un pozzo e suo allacciamento alla rete idrica comunale in frazione Ghevio;

Vista la nota n. 114/00.II. del 31 agosto 1987 della regione Piemonte;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Meina in provincia di Novara, un contributo straordinario di L. 98.000.000 per le opere indicate in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La somma indicata nell'art. 1 verrà recuperata sul mutuo che sarà concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Meina ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1726

ORDINANZA 12 aprile 1988.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Predosa, in provincia di Alessandria. (Ordinanza n. 1437/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Vista la deliberazione della giunta municipale del comune di Predosa n. 16 del 29 gennaio 1988, con la quale il sindaco viene autorizzato a chiedere un finanziamento per la realizzazione di un serbatoio di accumulo e l'installazione di un idoneo impianto di depurazione e potabilizzazione delle acque;

Vista l'istanza n. 414 del 5 febbraio 1988 prodotta dal sindaco del comune di Predosa, in esecuzione della predetta deliberazione, che quantifica le spese per la realizzazione delle opere in L. 463.000.000;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza alla realizzazione degli interventi di cui sopra per fronteggiare la grave carenza idrica del comune di Predosa;

Acquisito il parere favorevole della regione Piemonte alla concessione del predetto finanziamento;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente;

Sentito il Ministro della sanità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Predosa, in provincia di Alessandria, un finanziamento di L. 463.000.000 per la realizzazione delle opere indicate in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1727

ORDINANZA 12 aprile 1988.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel territorio del comune di Lucca. (Ordinanza n. 1438/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la richiesta del 4 febbraio 1988 del comune di Lucca, per l'intervento per il ripristino delle frane sulle vie comunali di Tramonte e della Pieve di Bramoli;

Considerato che nelle suddette località sono state ravvisate, da parte del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità connesse con le condizioni del suolo;

Ravvisata la necessità di intervenire al fine di rimuovere le situazioni di pericolo incombente dovute a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi finalizzati alla rimozione di incombenti pericoli per la pubblica e privata incolumità dovuti a dissesti del territorio è assegnata al comune di Lucca la somma di L. 1.200.000.000 per gli interventi di cui in premessa.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle suddette opere il comune di cui all'art. 1 può derogare dalle vigenti norme, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

La somma di cui all'art. 1 farà carico sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 4.

Il servizio opere pubbliche d'emergenza provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1728

ORDINANZA 12 aprile 1988.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel territorio del comune di Bagni di Lucca. (Ordinanza n. 1439/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la richiesta del 14 febbraio 1987, n. 3566, del comune di Bagni di Lucca, per il finanziamento di L. 700.000.000 per l'intervento sulla frana che minaccia gli abitati di Carraia e Guzzano, con pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Vista la richiesta del 14 febbraio 1987, n. 3567, del comune di Bagni di Lucca per il finanziamento di L. 800.000.000 per l'intervento nella frana che minaccia l'abitato di Ricavani, con pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato che nelle sottoelencate località sono state ravvisate, da parte del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità connesse con le condizioni del suolo;

Ravvisata la necessità di intervenire al fine di rimuovere le situazioni di pericolo incombente dovute a movimenti franosi in atto ovvero a grandi dissesti idrogeologici;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi finalizzati alla rimozione di incombenti pericoli per la pubblica e privata incolumità dovuti a dissesti del territorio nelle località sottoindicate, è assegnata al comune di Bagni di Lucca la somma di L. 1.500.000.000 così ripartita:

località Carraia e Guzzano .	L. 700.000.000
località Ricavani.	» 800.000.000

Art. 2.

Per l'esecuzione delle suddette opere il comune di cui all'art. 1 può derogare dalle vigenti norme, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Le somme di cui all'art. 1 faranno carico sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 4.

Il servizio opere pubbliche d'emergenza provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1729

ORDINANZA 12 aprile 1988.

Modifica delle disposizioni recate dall'art. 3 dell'ordinanza n. 1140/FPC del 4 settembre 1987, concernente determinazione del compenso dovuto ai componenti della commissione tecnica in Valtellina. (Ordinanza n. 1440/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista l'ordinanza n. 1139/FPC del 3 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1987, concernente la composizione della commissione tecnica per lo studio delle situazioni di rischio idrogeologico in Valtellina;

Vista l'ordinanza n. 1140/FPC del 4 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1987, riguardante la determinazione del compenso dovuto ai componenti la commissione sopra citata;

Vista l'ordinanza n. 1205/FPC del 13 ottobre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1987, che istituisce la commissione per la determinazione dei criteri di valutazione delle opere eseguite o da eseguirsi in conseguenza degli eventi alluvionali del luglio 1987 in Valtellina e che attribuisce ai suoi componenti il medesimo compenso stabilito con la sopra citata ordinanza n. 1140/FPC del 4 settembre 1987;

Vista la disciplina introdotta dall'art. 12-*bis* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, concernente la nuova disciplina del compenso per lavoro straordinario;

Vista la circolare n. 4 in data 13 gennaio 1988, prot. n. 191764, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P., che fissa i criteri per il contenimento della spesa per l'anno 1988;

Ritenuto di dover rideterminare il compenso forfettario mensile attribuito ai componenti la commissione stessa, ragguagliandolo, a decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sensi del citato decreto-legge n. 387/1987, a 95 ore di lavoro straordinario;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1988 il compenso forfettario mensile di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo unico dell'ordinanza n. 1140 del 4 settembre 1987, citata in premessa, viene commisurato a 95 ore di lavoro straordinario, con i criteri fissati con l'ordinanza stessa.

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente art. 1 si applica anche nei confronti dei componenti la commissione costituita con l'ordinanza n. 1205/FPC del 13 ottobre 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1730

ORDINANZA 12 aprile 1988.

Interventi urgenti per superare la situazione di crisi idrica nel comune di Capistrello, in provincia di L'Aquila. (Ordinanza n. 1441/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota n. 5849 del 14 ottobre 1987 con cui il sindaco del comune di Capistrello, in esecuzione della deliberazione della giunta municipale n. 470 del 4 settembre 1987, chiede la concessione di un finanziamento di L. 2.962.909.407 per opere di completamento ed ottimazione della rete idrica del capoluogo del comune di cui sopra;

Vista la successiva nota n. 1989 del 5 aprile 1988 con cui il sindaco del comune di Capistrello chiede il finanziamento di uno stralcio del progetto per consentire la realizzazione delle opere più urgenti per l'importo di L. 1.459.152.000;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza per assicurare il rifornimento idrico nel comune di Capistrello e per garantire la potabilizzazione delle acque;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Capistrello, in provincia di L'Aquila, un contributo straordinario di L. 1.300.000.000 a parziale copertura delle spese relative alla realizzazione delle opere indicate in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La somma indicata nell'articolo che precede verrà recuperata sul mutuo di pari importo che sarà concesso, dalla Cassa depositi e prestiti, al comune di Capistrello ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 3.

Il Dipartimento della protezione civile procederà alla nomina dei collaudatori delle opere che verranno realizzate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1731

ORDINANZA 12 aprile 1988.

Integrazione all'ordinanza n. 1085/FPC/ZA del 27 luglio 1987 concernente interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Massarosa, in provincia di Lucca. (Ordinanza n. 1442/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Vista la propria ordinanza n. 1085/FPC/ZA in data 27 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1987;

Vista la deliberazione della giunta municipale del comune di Massarosa n. 799 in data 18 agosto 1987 con la quale il sindaco viene autorizzato a chiedere un finanziamento di L. 1.723.380.000 per provvedere al risanamento ambientale della frazione di Stiava tramite la costruzione di una rete di fognature, essendo presente, in zona, un alto grado di inquinamento della rete idrica superficiale che potrebbe compromettere la qualità delle acque profonde a cui attingono i pozzi, con possibili contaminazioni dirette con la rete idrica in caso di accidentali rotture;

Vista la nota n. 306 del 13 agosto 1987 con cui l'unità sanitaria locale dichiara che, perdurando l'assenza di una efficiente rete fognaria, i benefici derivanti dalla nuova opera sulla dorsale pedemontana dell'acquedotto comunale, già finanziata, risulterebbero compromessi da possibili rischi di contaminazione, con gravi riflessi sotto l'aspetto igienico-sanitario per la salute pubblica non solo della frazione Stiava, ma per gran parte del territorio comunale, sussistendo il rischio di miscelazione delle acque di nuova captazione, con le acque prelevate nella zona di Stiava, in presenza di inquinamento;

Vista la nota n. 1604 del 7 settembre 1987 della prefettura di Lucca con cui l'opera viene dichiarata estremamente urgente, specie in relazione alla necessità di procedere ad interventi di risanamento idrico della zona, solcata dal corso d'acqua «Gora Stiava» che allo stato presenta un alto grado di inquinamento;

Ravvisata la necessità che l'intervento urgente su dorsale pedemontana dell'acquedotto comunale di Massarosa trovi il necessario ed indifferibile completamento nella costruzione di un'efficiente rete di fognatura nera nella frazione di Stiava, nella considerazione che quest'ultima opera è complementare all'opera principale già finanziata con l'ordinanza indicata in premessa;

Acquisito il parere favorevole della regione Toscana alla concessione del finanziamento;

Acqusita l'intesa con il Ministero dell'ambiente;

Sentito il Ministero della sanità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Massarosa, in provincia di Lucca, un finanziamento di L. 1.723.380.000 per la realizzazione delle opere indicate in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 3.

Il Dipartimento della protezione civile procederà alla nomina dei collaudatori delle opere che verranno effettuate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1732

ORDINANZA 12 aprile 1988.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Maiolati Spontini, in provincia di Ancona. (Ordinanza n. 1443/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota n. 6255 del 21 ottobre 1987 con cui il sindaco del comune di Maiolati Spontini, in esecuzione della deliberazione della giunta municipale n. 445 del 15 settembre 1987, chiede la concessione di un finanziamento di L. 2.746.399.577 per le opere ritenute necessarie all'approvvigionamento idropotabile delle frazioni di Moie, Scorcelletti e Sciasciano e per la realizzazione di un impianto di potabilizzazione;

Vista la nota n. 8613 del 22 ottobre 1987 della regione Marche;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza per il rifornimento idrico nel comune di Maiolati Spontini e per garantire la potabilizzazione delle acque;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Maiolati Spontini, in provincia di Ancona, un contributo straordinario di L. 500.000.000 a parziale copertura delle spese relative alla realizzazione delle opere di primo intervento.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La somma indicata nell'art. 1 verrà recuperata sul mutuo di pari importo che sarà concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Maiolati Spontini ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 3.

Il Dipartimento della protezione civile procederà alla nomina dei collaudatori delle opere che verranno realizzate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1733

ORDINANZA 12 aprile 1988.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel territorio del comune di Monte Argentario, in provincia di Grosseto. (Ordinanza n. 1444/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la richiesta del 1° marzo 1988, n. 2831 del comune di Monte Argentario per il finanziamento urgentissimo dell'intervento sulla frana che minaccia via del Campone con pericolo per la pubblica incolumità;

Viste le delibere n. 38 e n. 39 del 5 gennaio 1988 con le quali il comune di Monte Argentario approvava i progetti esecutivi relativi al ripristino del dissesto insistente su parte di via del Campone, per un importo complessivo di L. 895.000.000;

Considerato che nella suddetta località è stato ravvisato, da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità connesse con le condizioni del suolo;

Ravvisata la necessità di intervenire al fine di rimuovere la situazione di pericolo incombente dovuta a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi finalizzati alla rimozione di incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a dissesti del territorio è assegnata al seguente comune di Monte Argentario la somma di L. 895.000.000.

Art. 2.

Per la esecuzione delle suddette opere il comune di Monte Argentario può derogare dalle vigenti norme, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Le somme di cui all'art. 1 faranno carico sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 4.

Il servizio opere pubbliche d'emergenza provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1734

ORDINANZA 12 aprile 1988.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel territorio del comune di Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma. (Ordinanza n. 1445/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la richiesta del 28 marzo 1988, n. 1904, del comune di Castelnuovo di Porto per il finanziamento urgentissimo dell'intervento sulla frana che minaccia il costone roccioso sottostante la strada comunale di Chiarano con pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Visto il verbale di sopralluogo nel quale il rappresentante del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ravvisava situazioni di pericolo incombente connesse con il dissesto del costone roccioso sottostante la strada provinciale Montefiore e la strada comunale di Chiarano;

Ravvisata la necessità di intervenire al fine di rimuovere la situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità dovuta a movimenti franosi in atto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi finalizzati alla rimozione di incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a dissesti del territorio nelle località indicate in premessa è assegnata al comune di Castelnuovo di Porto la somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle suddette opere il comune di Castelnuovo di Porto può derogare dalle vigenti norme, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Le somme di cui all'art. 1 faranno carico sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 4.

Il servizio opere pubbliche d'emergenza provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1735

ORDINANZA 12 aprile 1988.

Interventi urgenti per fronteggiare la crisi idrica nel comune di Tortoreto, in provincia di Teramo. (Ordinanza n. 1446/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista l'istanza n. 2398 del 21 marzo 1988 prodotta dal sindaco del comune di Tortoreto con cui viene chiesto un finanziamento di L. 1.246.000.000 per la sostituzione dei tratti di condotta, il risanamento dei collettori fognari e la sistemazione definitiva del serbatoio interrato;

Vista la deliberazione della giunta municipale del comune di Tortoreto n. 280 del 7 aprile 1988 con cui viene approvato il progetto relativo ai lavori di cui sopra;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza onde fronteggiare l'emergenza igienico-sanitaria derivante dallo stato di precarietà delle reti esistenti nel comune di Tortoreto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Tortoreto, in provincia di Teramo, un contributo straordinario di L. 1.246.000.000 a copertura delle spese relative alla realizzazione delle opere indicate in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La somma indicata nell'articolo precedente verrà recuperata sul mutuo che sarà concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Tortoreto, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 3.

Il Dipartimento della protezione civile procederà alla nomina dei collaudatori delle opere che verranno realizzate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1736

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 12 aprile 1988.

Approvazione delle modifiche al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte titoli S.p.a. (Deliberazione n. 3387).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte titoli S.p.a., approvato con propria delibera n. 2724 del 18 febbraio 1987;

Vista la lettera in data 3 marzo 1988, con la quale la Monte titoli S.p.a. ha comunicato le modifiche deliberate ai punti 2.7.4 - 2.7.5.3 - 2.7.6 - 2.7.7 - 9.8.2 del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali;

Vista la lettera in data 29 marzo 1988, con la quale la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della citata legge 19 giugno 1986, n. 289, ha comunicato il proprio assenso all'approvazione delle citate modifiche;

Delibera:

È approvato il nuovo testo dei punti 2.7.4 - 2.7.5.3 - 2.7.6 - 2.7.7 - 9.8.2 del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali della Monte titoli S.p.a., deliberato dal consiglio di amministrazione della società e allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

La presente delibera, con relativo allegato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della CONSOB.

Milano, addì 12 aprile 1988

p. *Il presidente:* PAZZI

MONTE TITOLI S.p.a.

REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
(Legge 19 giugno 1986, n. 289)

Regolamento dei servizi

2.7. DIRITTI, COMMISSIONI.

(Omissis).

2.7.4. Diritti annui di custodia e amministrazione.

Titoli azionari:

decorrenza 1° aprile 1988:

L. 325 + IVA per 1.000.000 di giacenza media;

decorrenza 1° luglio 1988:

L. 275 + IVA per 1.000.000 di giacenza media.

Titoli obbligazionari ed assimilati:

decorrenza 1° aprile 1988:

L. 162,5 + IVA per 1.000.000 di giacenza media;

decorrenza 1° luglio 1988:

L. 137,5 + IVA per 1.000.000 di giacenza media.

Importo minimo addebitabile L. 10.000 + IVA.

I diritti di custodia sono determinati moltiplicando, per ogni milione di giacenza media effettiva calcolata in base al valore nominale dei titoli in deposito nel dossier di ciascun depositario, le aliquote unitarie stabilite sopra indicate.

Tali aliquote base vengono progressivamente ridotte, secondo gli scaglioni appresso indicati, per importi globali di giacenza media (azioni + obbligazioni o assimilati) superiore a 1.000 miliardi:

oltre 1.000 e fino a 2.000 miliardi: aliquota base — 15%;

oltre 2.000 e fino a 3.000 miliardi: aliquota base — 25%;

oltre 3.000 e fino a 4.000 miliardi: aliquota base — 35%;

oltre 4.000 e fino a 5.000 miliardi: aliquota base — 45%;

oltre 5.000 miliardi: aliquota base — 55%.

Nell'ambito dei singoli scaglioni come sopra determinati le quantità (valore nominale) su cui si applicano le aliquote ridotte vengono calcolate secondo l'esatta proporzionalità fra il totale delle azioni e quello delle obbligazioni (e assimilati) da cui è costituito il deposito.

2.7.5. Commissioni operative.

(Omissis).

2.7.5.3. Ritiri.

Decorrenza 1° aprile 1988:

per ogni ritiro operato presso il Monte, L. 20.000 + IVA;

per certificato ritirato (oltre spese di trasporto, postali, assicurazione, ecc. sostenute), L. 250 + IVA.

Per i titoli azionari sottoscritti direttamente dai depositari presso gli emittenti e da questi inviati al Monte per la consegna ai depositari stessi sulla base di specifiche istruzioni ricevute, le operazioni di ritiro si intendono franco commissioni se richieste al Monte con tale esplicita motivazione, entro un mese dalla data di termine delle operazioni fissata dall'emittente.

2.7.6. Modalità di incasso.

Il Monte, per il regolamento delle rispettive competenze, emette fattura, producendo per gli interessati tabulati che contengono dati e modalità di riscossione degli importi di cui trattasi.

Le modalità di incasso si diversificano a seconda della categoria di appartenenza dei depositari, come da circolari applicative emesse dal Monte.

La quota di partecipazione, come sub. 2.7.3, è addebitata ai depositari, in via anticipata (1.01).

I diritti di custodia ed amministrazione vengono calcolati e addebitati ai depositari in quattro rate trimestrali posticipate

31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12

relativamente ai seguenti rispettivi periodi di osservazione:

1/12 - 28 (29)/02
1/03 - 31/05
1/06 - 31/08
1/09 - 30/11

Il Monte addebita ai depositari le commissioni operative con cadenza mensile al termine del mese di riferimento.

2.7.7. Decorrenza.

I diritti e le commissioni indicati nel presente punto 2.7 sono applicabili con decorrenza 1° gennaio 1988 salvo quanto specificatamente indicato ai punti 2.7.4 e 2.7.5.3.

(Omissis).

9.8 DIRITTI E COMMISSIONI SPETTANTI AI DEPOSITARI.

(Omissis).

9.8.2 Il regolamento degli importi di cui sub 9.8.1 viene effettuato mensilmente, con valuta pari al primo giorno lavorativo del mese di ricevimento da parte del Monte della relativa fattura e secondo le modalità determinate dal Monte con proprie circolari applicative.

(Omissis).

88A1774

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazione della circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Granada (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Granada (Spagna) è modificata come segue: la provincia di Granada.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 aprile 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A1758

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto commerciale.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di ingegneria:

geometria;
fisica matematica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A1759

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di scienze politiche:

sociologia.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della critica d'arte.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A1760

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale «Sarpi» di Venezia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Venezia del 30 dicembre 1987 l'istituto tecnico commerciale «Sarpi» di Venezia è stato autorizzato ad accettare la donazione di testi del prof. Cella in favore della biblioteca dei docenti dello stesso istituto.

88A1709

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Gorin*, con sede in S. Arpino (Caserta) e stabilimento di S. Arpino (Caserta), a decorrere dal 25 novembre 1984:

periodo: dal 23 novembre 1986 al 21 maggio 1987;
CIPI 28 aprile 1982: dal 30 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1986.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Gorin*, con sede in S. Arpino (Caserta) e stabilimento di S. Arpino (Caserta), a decorrere dal 25 novembre 1984:

periodo: dal 22 maggio 1987 al 17 novembre 1987;
CIPI 28 aprile 1982: dal 30 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1986.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ferradriatica*, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e stabilimento di Grottammare (Ascoli Piceno), a decorrere dal 26 giugno 1985:

periodo: dal 28 giugno 1987 al 24 dicembre 1987;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 25 giugno 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. F.T.A. - Filatura Trieste Altessano*, con sede in Altessano (Torino) e stabilimento di Altessano (Torino), a decorrere dal 18 luglio 1984:

periodo: dal 16 gennaio 1986 al 14 luglio 1986;
CIPI 19 novembre 1981: dal 15 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 3 marzo 1987.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. F.T.A. - Filatura Trieste Altessano*, con sede in Altessano (Torino) e stabilimento di Altessano (Torino), a decorrere dal 18 luglio 1984:

periodo: dal 15 luglio 1986 al 10 gennaio 1987;
CIPI 19 novembre 1981: dal 15 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 3 marzo 1987.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. F.T.A. - Filatura Trieste Altessano*, con sede in Altessano (Torino) e stabilimento di Altessano (Torino), a decorrere dal 18 luglio 1984:

periodo: dall'11 gennaio 1987 al 9 luglio 1987;
CIPI 19 novembre 1981: dal 15 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 3 marzo 1987.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. F.T.A. - Filatura Trieste Altessano*, con sede in Altessano (Torino) e stabilimento di Altessano (Torino), a decorrere dal 18 luglio 1984:

periodo: dal 10 luglio 1987 al 5 gennaio 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dal 15 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 3 marzo 1987.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Idra*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia, a decorrere dal 10 ottobre 1985:

periodo: dal 14 aprile 1987 al 7 giugno 1987;
CIPI 18 febbraio 1982: dal 19 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1986.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Nuova legatoria moderna*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino), a decorrere dall'8 giugno 1985:

periodo: dal 10 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
CIPI 29 settembre 1982: dal 10 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Tirrenia cavi sud*, con sede in Poggiomarino (Napoli) e stabilimento di Poggiomarino (Napoli), a decorrere dal 13 settembre 1985:

periodo: dal 14 settembre 1987 all'11 marzo 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 maggio 1986.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Atlas Holzwerke*, con sede in Riva del Garda (Trento) e stabilimento di Riva del Garda (Trento), a decorrere dal 9 febbraio 1986:

periodo: dal 5 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dal 13 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Curtisa*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna, a decorrere dal 7 giugno 1985:

periodo: dal 9 dicembre 1986 al 6 giugno 1987;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

13) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore fabbricazione ombrelli, operanti in Ponsacco, Calcinaia, Bientina (Pisa), a decorrere dall'11 ottobre 1986:

periodo: dall'11 ottobre 1986 al 13 gennaio 1987;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 1° marzo 1986;
causa: crisi di settore.

14) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore fabbricazione ombrelli, operanti in Ponsacco, Calcinaia, Bientina (Pisa), a decorrere dall'11 ottobre 1986:

periodo: dal 14 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 1° marzo 1986;
causa: crisi di settore.

15) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore fabbricazione ombrelli, operanti in Ponsacco, Calcinaia, Bientina (Pisa), a decorrere dall'11 ottobre 1986:

periodo: dal 13 luglio 1987 all'8 gennaio 1988;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 1° marzo 1986;
causa: crisi di settore.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. M.E.T. - Meccanica elettrica termolese*, con sede in Termoli (Campobasso) e stabilimento di Termoli (Campobasso), a decorrere dal 29 gennaio 1986:

periodo: dal 29 luglio 1986 al 4 novembre 1986;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 12 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. M.E.T. - Meccanica elettrica termolese*, con sede in Termoli (Campobasso) e stabilimento di Termoli (Campobasso), a decorrere dal 29 gennaio 1986:

periodo: dal 5 novembre 1986 al 2 febbraio 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 12 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Con - Press*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 17 gennaio 1986:

periodo: dal 16 luglio 1987 all'11 gennaio 1988;
CIPI 12 settembre 1984: dal 1° luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 4 aprile 1987.

19) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione prodotti in carta ad uso igienico, operanti in comune di Marcon (Venezia), a decorrere dal 13 novembre 1985:

periodo: dal 17 maggio 1986 al 19 agosto 1986;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 15 ottobre 1985;
causa: crisi di settore.

20) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione prodotti in carta ad uso igienico, operanti in comune di Marcon (Venezia), a decorrere dal 13 novembre 1985:

periodo: dal 20 agosto 1986 al 17 novembre 1986;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 15 ottobre 1985;
causa: crisi di settore.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Retam sud*, con sede in Bresso (Milano) e stabilimento di Marcianise (Caserta), a decorrere dal 3 ottobre 1986:

periodo: dall'8 ottobre 1987 al 5 aprile 1988;
CIPI 22 marzo 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 luglio 1987.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Victor cuoio shoes*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimento di Fusignano (Ravenna), a decorrere dal 22 ottobre 1986:

periodo: dal 27 ottobre 1987 al 23 aprile 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 13 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 23 luglio 1987.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cititalia*, con sede in Zingonia di Ciserano (Bergamo) e stabilimento di Zingonia di Ciserano (Bergamo), a decorrere dal 25 settembre 1986:

periodo: dal 2 luglio 1987 al 29 settembre 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 29 ottobre 1987.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Marylet confezioni*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, a decorrere dal 29 ottobre 1986:

periodo: dal 2 maggio 1987 al 4 agosto 1987;
CIPI 8 aprile 1987: dal 30 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Marylet confezioni*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, a decorrere dal 29 ottobre 1986:

periodo: dal 5 agosto 1987 al 2 novembre 1987;
CIPI 8 aprile 1987: dal 30 aprile 1985;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Puma*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dall'8 novembre 1986:

periodo: dall'11 maggio 1987 al 13 agosto 1987;
CIPI 8 agosto 1984: dal 1° giugno 1982;
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Puma*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dall'8 novembre 1986:

periodo: dal 14 agosto 1987 all'11 novembre 1987;
CIPI 8 agosto 1984: dal 1° giugno 1982;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. O.R.M. di Moretti & C.*, con sede in Cascina Vica Rivoli (Torino) e stabilimento di Cascina Vica Rivoli (Torino), a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 30 dicembre 1986 al 3 aprile 1987;
CIPI 20 marzo 1986: dal 9 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. O.R.M. di Moretti & C.*, con sede in Cascina Vica Rivoli (Torino) e stabilimento di Cascina Vica Rivoli (Torino), a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 4 aprile 1987 al 2 luglio 1987;
CIPI 20 marzo 1986: dal 9 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. O.R.M. di Moretti & C.*, con sede in Cascina Vica Rivoli (Torino) e stabilimento di Cascina Vica Rivoli (Torino), a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 3 luglio 1987 al 29 dicembre 1987;
CIPI 20 marzo 1986: dal 9 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartiera di Ascoli*, con sede in Ascoli Pisceno e stabilimento di Genova-Voltri, a decorrere dal 26 novembre 1986:

periodo: dal 1° giugno 1987 al 30 agosto 1987;
CIPI 13 marzo 1987: dal 26 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartiera di Ascoli*, con sede in Ascoli Pisceno e stabilimento di Genova-Voltri, a decorrere dal 26 novembre 1986:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 novembre 1987;
CIPI 13 marzo 1987: dal 26 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sipel - Società industria pelli*, con sede in S. Giovanni a Teduccio (Napoli) e stabilimento di S. Giovanni a Teduccio (Napoli), a decorrere dal 26 febbraio 1987:

periodo: dal 28 agosto 1987 al 2 dicembre 1987;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 30 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sipel - Società industria pelli*, con sede in S. Giovanni a Teduccio (Napoli) e stabilimento di S. Giovanni a Teduccio (Napoli), a decorrere dal 26 febbraio 1987:

periodo: dal 3 dicembre 1987 al 2 marzo 1988;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 30 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Texing*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 20 gennaio 1987:

periodo: dal 15 luglio 1987 al 17 ottobre 1987;
CIPI 8 agosto 1984: dal 4 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Texing*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 20 gennaio 1987:

periodo: dal 18 ottobre 1987 al 15 gennaio 1988;
CIPI 8 agosto 1984: dal 4 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Musig*, con sede in Manzano (Udine) e stabilimento di Udine, a decorrere dal 15 dicembre 1986:

periodo: dal 15 giugno 1987 all'11 settembre 1987;
CIPI 27 aprile 1984: dal 1° agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Musig*, con sede in Manzano (Udine) e stabilimento di Udine, a decorrere dal 15 dicembre 1986:

periodo: dal 12 settembre 1987 al 10 dicembre 1987;
CIPI 27 aprile 1984: dal 1° agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Worldskin*, con sede in San Vitaliano (Napoli) e stabilimento di San Vitaliano (Napoli), a decorrere dal 24 agosto 1986:

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 28 maggio 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 4 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Worldskin*, con sede in San Vitaliano (Napoli) e stabilimento di San Vitaliano (Napoli), a decorrere dal 24 agosto 1986:

periodo: dal 29 maggio 1987 al 26 agosto 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 4 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Prinz Brau Italia*, con sede in Bologna e stabilimento di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 24 marzo 1987:

periodo: dal 25 settembre 1987 al 28 dicembre 1987;
CIPI 27 novembre 1986: dal 27 novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Prinz Brau Italia*, con sede in Bologna e stabilimento di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 24 marzo 1987:

periodo: dal 29 dicembre 1987 al 28 gennaio 1988
CIPI 27 novembre 1986: dal 27 novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Motor Junior*, con sede in Garlasco (Pavia) e stabilimento di Garlasco (Pavia), a decorrere dal 29 maggio 1986:

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 4 marzo 1987;
CIPI 19 ottobre 1983: dal 14 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Motor Junior*, con sede in Garlasco (Pavia) e stabilimento di Garlasco (Pavia), a decorrere dal 29 maggio 1986:

periodo: dal 5 marzo 1987 al 2 giugno 1987;
CIPI 19 ottobre 1983: dal 14 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Motor Junior*, con sede in Garlasco (Pavia) e stabilimento di Garlasco (Pavia), a decorrere dal 29 maggio 1986:

periodo: dal 3 giugno 1987 al 29 novembre 1987;
CIPI 19 ottobre 1983: dal 14 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Colonnese Aniello*, con sede in Pontecagnano (Salerno) e stabilimento di Pontecagnano (Salerno), a decorrere dal 25 gennaio 1987:

periodo: dal 25 luglio 1987 al 7 novembre 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dall'11 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Colonnese Aniello*, con sede in Pontecagnano (Salerno) e stabilimento di Pontecagnano (Salerno), a decorrere dal 25 gennaio 1987:

periodo: dall'8 novembre 1987 al 5 febbraio 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dall'11 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Copredil - Prefabbricati Piemonte*, con sede in Santena (Torino) e stabilimento di Santena (Torino), a decorrere dal 9 giugno 1986:

periodo: dall'11 dicembre 1986 al 15 marzo 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dall'11 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Copredil - Prefabbricati Piemonte*, con sede in Santena (Torino) e stabilimento di Santena (Torino), a decorrere dal 9 giugno 1986:

periodo: dal 16 marzo 1987 al 13 giugno 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dall'11 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ghigiotti*, con sede in Grosseto e stabilimento di Grosseto, a decorrere dal 15 novembre 1986:

periodo: dal 19 maggio 1987 al 21 agosto 1987;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 19 novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ghigiotti*, con sede in Grosseto e stabilimento di Grosseto, a decorrere dal 15 novembre 1986:

periodo: dal 22 agosto 1987 al 19 novembre 1987;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 19 novembre 1984;
causa: crisi aziendale.

52) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile - abbigliamento, operanti in provincia di Novara, a decorrere dal 15 marzo 1983:

periodo: dal 10 giugno 1986 al 6 dicembre 1986;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° febbraio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

53) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile - abbigliamento, operanti in provincia di Novara, a decorrere dal 15 marzo 1983:

periodo: dal 7 dicembre 1986 al 4 giugno 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° febbraio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Industrie Pirelli - Azienda Cotoni*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 28 giugno 1983:

periodo: dal 12 settembre 1987 al 10 marzo 1988;
CIPI 9 luglio 1981: dal 17 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 maggio 1984.

55) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Carminati casa*, con sede in Gallarate (Varase) e stabilimento di Gallarate (Varese), a decorrere dal 26 marzo 1983:

periodo: dal 18 settembre 1985 al 16 marzo 1986;
CIPI 29 luglio 1982: dal 28 giugno 1981;
causa: crisi aziendale.

56) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Carminati casa*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Gallarate (Varese), a decorrere dal 26 marzo 1983:

periodo: dal 17 marzo 1986 al 13 settembre 1986;
CIPI 29 luglio 1982: dal 28 giugno 1981;
causa: crisi aziendale.

57) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Carminati casa*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Gallarate (Varese), a decorrere dal 26 marzo 1983:

periodo: dal 14 settembre 1986 al 12 marzo 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dal 28 giugno 1981;
causa: crisi aziendale.

58) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ghisio*, con sede in Milano e stabilimento di Pavia, a decorrere dal 24 aprile 1983:

periodo: dal 6 luglio 1987 al 1° gennaio 1988;
CIPI 31 gennaio 1980: dal 1° settembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

59) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Club 3*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 26 aprile 1983:

periodo: dal 10 ottobre 1987 al 28 marzo 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dal 1° maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

60) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. E.S.B. - Electroacoustic System Building*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 29 settembre 1983:

periodo: dal 13 settembre 1987 all'11 dicembre 1987;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

61) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. E.S.B. - Electroacoustic System Building*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 29 settembre 1983:

periodo: dal 12 dicembre 1987 all'8 giugno 1988;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

62) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Emac*, con sede in Torino e stabilimento di Leinì (Torino), a decorrere dal 16 dicembre 1983:

periodo: dal 6 giugno 1987 al 2 dicembre 1987;
CIPI 28 settembre 1982: dal 21 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 novembre 1984.

63) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Artigianato del sud*, con sede in Capurso (Bari) e stabilimento di Capurso (Bari), a decorrere dal 27 febbraio 1984:

periodo: dal 22 maggio 1987 al 18 novembre 1987;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 febbraio 1985.

64) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore produzione cosmetici, operanti in comune di Roma, a decorrere dal 28 novembre 1983:

periodo: dal 17 novembre 1987 al 14 maggio 1988;
CIPI 19 giugno 1985: dal 15 ottobre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1985.

65) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico - cosmetico, operanti in comune di Bussana di Sanremo (Imperia), a decorrere dal 30 maggio 1984:

periodo: dal 19 febbraio 1987 al 19 maggio 1987;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 10 maggio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 27 dicembre 1985.

66) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. New Daily American*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 24 febbraio 1985:

periodo: dal 20 agosto 1987 al 15 febbraio 1988;
CIPI 30 marzo 1983: dal 28 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 dicembre 1985.

67) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Manifattura cotoniera piemontese*, con sede in Torino e stabilimento di San Francesco al Campo (Torino), a decorrere dal 4 maggio 1984:

periodo: dal 29 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
CIPI 21 settembre 1979: dal 6 giugno 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Samim - Miniera di Monteneve*, con sede in Racines (Bolzano) e stabilimento di Racines (Bolzano), a decorrere dal 26 febbraio 1985:

periodo: dal 25 agosto 1987 al 20 febbraio 1988;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 14 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1986.

2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore pelletteria, operanti in comune di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 31 luglio 1985:

periodo: dal 1° febbraio 1986 al 4 maggio 1986;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 31 luglio 1985 e CIPI 22 dicembre 1987;
causa: crisi di settore.
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

Il presente decreto ministeriale annulla e sotituisce il decreto ministeriale 6 marzo 1987, punto 10.

3) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore pelletteria, operanti in comune di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 31 luglio 1985:

periodo: dal 5 maggio 1986 al 2 agosto 1986;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 31 luglio 1985 e CIPI 22 dicembre 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 marzo 1987, punto 11.

4) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore pelletteria, operanti in comune di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 31 luglio 1985:

periodo: dal 3 agosto 1986 al 29 gennaio 1987;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 31 luglio 1985 e CIPI 22 dicembre 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 marzo 1987, punto 12.

5) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore pelletteria, operanti in comune di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 31 luglio 1985:

periodo: dal 30 gennaio 1987 al 28 luglio 1987;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 31 luglio 1985 e CIPI 22 dicembre 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 marzo 1987, punto 13.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Citiesse*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), a decorrere dal 21 agosto 1985:

periodo: dal 24 maggio 1987 al 21 agosto 1987;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Mobilificio Del Paglia*, con sede in Radicofani (Siena) e stabilimento di Radicofani (Siena), a decorrere dal 25 settembre 1985:

periodo: dal 28 settembre 1987 al 26 dicembre 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 1° dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

8) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile, operanti in comune di Capena (Roma), a decorrere dal 26 settembre 1984:

periodo: dal 30 marzo 1985 al 2 luglio 1985;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 1° settembre 1984;
causa: crisi di settore.

9) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile, operanti in comune di Capena (Roma), a decorrere dal 26 settembre 1984:

periodo: dal 3 luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 1° settembre 1984;
causa: crisi di settore.

10) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile, operanti in comune di Capena (Roma), a decorrere dal 26 settembre 1984:

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 27 giugno 1986;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 1° settembre 1984;
causa: crisi di settore.

11) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile, operanti in comune di Capena (Roma), a decorrere dal 26 settembre 1984:

periodo: dal 28 giugno 1987 al 24 dicembre 1986;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 1° settembre 1984;
causa: crisi di settore.

12) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico - prod. spugne met. e lama acciaio, operanti in comune di Latina, a decorrere dal 18 settembre 1985:

periodo: dal 20 marzo 1986 al 24 giugno 1986;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 1° agosto 1985;
causa: crisi di settore.

13) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico - prod. spugne met. e lama acciaio, operanti in comune di Latina, a decorrere dal 18 settembre 1985:

periodo: dal 25 giugno 1986 al 21 dicembre 1986;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 1° agosto 1985;
causa: crisi di settore.

14) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico - prod. spugne met. e lama acciaio, operanti in comune di Latina, a decorrere dal 18 settembre 1985:

periodo: dal 22 dicembre 1986 al 19 giugno 1987;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 1° agosto 1985;
causa: crisi di settore.

15) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico - prod. spugne met. e lama acciaio, operanti in comune di Latina, a decorrere dal 18 settembre 1985:

periodo: dal 20 giugno 1987 al 16 dicembre 1987;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 1° agosto 1985;
causa: crisi di settore.

16) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico - prod. spugne met. e lama acciaio, operanti in comune di Latina, a decorrere dal 18 settembre 1985:

periodo: dal 17 dicembre 1987 al 15 marzo 1988;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 1° agosto 1985;
causa: crisi di settore.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Verrina*, con sede in Genova-Voltri e stabilimento di Genova-Voltri, a decorrere dall'8 settembre 1985:

periodo: dall'8 giugno 1987 al 14 dicembre 1987;
CIPI 11 dicembre 1980: dall'8 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 1° dicembre 1986.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Verrina*, con sede in Genova-Voltri e stabilimento di Genova-Voltri, a decorrere dall'8 settembre 1985:

periodo: dal 15 dicembre 1987 al 14 marzo 1988;
CIPI 11 dicembre 1980: dall'8 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 1° dicembre 1986.

19) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento, operanti in comune di Pergola (Pesaro), a decorrere dal 29 luglio 1986:

periodo: dal 1° febbraio 1987 al 5 maggio 1987;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 15 giugno 1986;
causa: crisi di settore.

20) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento, operanti in comune di Pergola (Pesaro), a decorrere dal 29 luglio 1986:

periodo: dal 6 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 15 giugno 1986;
causa: crisi di settore.

21) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento, operanti in comune di Pergola (Pesaro), a decorrere dal 29 luglio 1986:

periodo: dal 2 novembre 1987 al 30 gennaio 1988;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 15 giugno 1986;
causa: crisi di settore.

22) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico-elettrico, operanti in comune di Cisterna di Latina (Latina), a decorrere dal 21 agosto 1986:

periodo: dal 22 febbraio 1987 al 27 maggio 1987;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 15 luglio 1986;
causa: crisi di settore.

23) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico-elettrico, operanti in comune di Cisterna di Latina (Latina), a decorrere dal 21 agosto 1986:

periodo: dal 28 maggio 1987 al 25 agosto 1987;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 15 luglio 1986;
causa: crisi di settore.

24) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico-elettrico, operanti in comune di Cisterna di Latina (Latina), a decorrere dal 21 agosto 1986:

periodo: dal 26 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 15 luglio 1986;
causa: crisi di settore.

25) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero, operanti in comune di Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno), a decorrere dal 5 marzo 1986:

periodo: dal 6 settembre 1986 al 9 dicembre 1986;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 7 febbraio 1986;
causa: crisi di settore.

26) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero, operanti in comune di Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno), a decorrere dal 5 marzo 1986:

periodo: dal 10 dicembre 1986 al 9 marzo 1987;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 7 febbraio 1986;
causa: crisi di settore.

27) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero, operanti in comune di Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno), a decorrere dal 5 marzo 1986:

periodo: dal 10 marzo 1987 al 5 settembre 1987;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 7 febbraio 1986;
causa: crisi di settore.

28) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore ceramico, operanti in comune di Fermo (Ascoli Piceno), a decorrere dal 27 maggio 1985:

periodo: dal 27 novembre 1985 al 2 marzo 1986;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 29 aprile 1985;
causa: crisi di settore.

29) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore ceramico, operanti in comune di Fermo (Ascoli Piceno), a decorrere dal 27 maggio 1985:

periodo: dal 3 marzo 1986 al 29 agosto 1986;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 29 aprile 1985;
causa: crisi di settore.

30) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore ceramico, operanti in comune di Fermo (Ascoli Piceno), a decorrere dal 27 maggio 1985:

periodo: dal 30 agosto 1986 al 25 febbraio 1987;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 29 aprile 1985;
causa: crisi di settore.

31) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore maglieria, operanti in comune di Pesaro, a decorrere dal 16 aprile 1986:

periodo: dal 18 ottobre 1986 al 20 gennaio 1987;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 18 marzo 1986;
causa: crisi di settore.

32) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore maglieria, operanti in comune di Pesaro, a decorrere dal 16 aprile 1986:

periodo: dal 21 gennaio 1987 al 20 aprile 1987;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 18 marzo 1986;
causa: crisi di settore.

33) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore maglieria, operanti in comune di Pesaro, a decorrere dal 16 aprile 1986:

periodo: dal 21 aprile 1987 al 17 ottobre 1987;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 18 marzo 1986;
causa: crisi di settore.

34) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero, operanti in comune di Fermo (Ascoli Piceno), a decorrere dal 6 agosto 1986:

periodo: dal 7 febbraio 1987 al 12 maggio 1987;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 30 giugno 1986;
causa: crisi di settore.

35) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero, operanti in comune di Fermo (Ascoli Piceno), a decorrere dal 6 agosto 1986:

periodo: dal 13 maggio 1987 al 10 agosto 1987;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 30 giugno 1986;
causa: crisi di settore.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Paravia ascensori*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno, a decorrere dal 19 luglio 1986:

periodo: dal 24 luglio 1987 al 19 gennaio 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 1° luglio 1987.

37) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero, operanti in comune di Fenegrò (Como), a decorrere dall'11 maggio 1986:

periodo: dal 12 novembre 1986 al 14 febbraio 1987;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 10 aprile 1986;
causa: crisi di settore.

38) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzaturiero, operanti in comune di Fenegrò (Como), a decorrere dall'11 maggio 1986:

periodo: dal 15 febbraio 1987 al 15 maggio 1987;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 10 aprile 1986;
causa: crisi di settore.

39) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore articoli da campeggio, operanti in comune di Ascoli Piceno, a decorrere dal 5 novembre 1986:

periodo: dal 7 maggio 1987 al 9 agosto 1987;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 30 settembre 1986;
causa: crisi di settore.

40) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore articoli da campeggio, operanti in comune di Ascoli Piceno, a decorrere dal 5 novembre 1986:

periodo: dal 10 agosto 1987 al 7 novembre 1987;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 30 settembre 1986;
causa: crisi di settore.

41) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore articoli da campeggio, operanti in comune di Ascoli Piceno, a decorrere dal 5 novembre 1986:

periodo: dall'8 novembre 1987 al 5 maggio 1988;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 30 settembre 1986;
causa: crisi di settore.

42) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore lavanderia industriale, operanti in comune di Roma, a decorrere dal 5 ottobre 1986:

periodo: dall'8 aprile 1987 all'11 luglio 1987;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi di settore.

43) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore lavanderia industriale, operanti in comune di Roma, a decorrere dal 5 ottobre 1986:

periodo: dal 12 luglio 1987 al 9 ottobre 1987;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi di settore.

44) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore lavanderia industriale, operanti in comune di Roma, a decorrere dal 5 ottobre 1986:

periodo: dal 10 ottobre 1987 all'8 aprile 1988;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi di settore.

45) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartario, operanti in Isola del Liri (Frosinone), a decorrere dal 25 dicembre 1977:

periodo: dal 24 ottobre 1985 al 21 aprile 1986;
CIPI 22 febbraio 1979: dal 1° dicembre 1977;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 13 aprile 1979.

46) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartario, operanti in Isola del Liri (Frosinone), a decorrere dal 25 dicembre 1977:

periodo: dal 22 aprile 1986 al 18 ottobre 1986;
CIPI 22 febbraio 1979: dal 1° dicembre 1977;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 13 aprile 1979.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Silti - Società italiana laboratori tintoria*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), a decorrere dal 19 giugno 1981:

periodo: dal 18 agosto 1987 al 13 febbraio 1988;
CIPI 24 marzo 1978: dal 22 settembre 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 26 febbraio 1982.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. I.S.T. - Industria stampaggi Torino*, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento di Beinasco (Torino), a decorrere dal 24 giugno 1982:

periodo: dal 3 giugno 1987 al 29 novembre 1987;
CIPI 27 febbraio 1981: dal 1° ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 17 maggio 1983.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. California Fashion*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 16 giugno 1982:

periodo: dal 24 aprile 1987 al 20 ottobre 1987;
CIPI 25 maggio 1979: dal 15 maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 30 maggio 1983.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Detroit Sem*, con sede in Monfalcone (Gorizia) e stabilimento di Monfalcone (Gorizia), a decorrere dal 16 marzo 1983:

periodo: dal 30 agosto 1987 al 25 febbraio 1988;
CIPI 26 marzo 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 20 ottobre 1983.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Lanificio Giuseppe Gatti*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 28 aprile 1983:

periodo: dall'11 ottobre 1987 all'8 aprile 1988;
CIPI 26 novembre 1982: dal 4 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 marzo 1984.

52) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartario - cartotecnico, operanti in comune di Ariccia (Roma), a decorrere dal 12 novembre 1982:

periodo: dal 3 novembre 1986 al 1° maggio 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° ottobre 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 7 novembre 1984.

53) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Torlò Giulio*, con sede in Sora (Frosinone) e stabilimento di Sora (Frosinone), a decorrere dal 30 gennaio 1983:

periodo: dal 13 luglio 1987 all'8 gennaio 1988;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 28 marzo 1984.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Saila*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 4 dicembre 1981:

periodo: dal 14 agosto 1987 al 9 febbraio 1988;
CIPI 27 gennaio 1982: dall'8 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 marzo 1984.

55) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Comiro*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 24 giugno 1983:

periodo: dal 10 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
CIPI 18 aprile 1979: dal 1° luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 febbraio 1984.

56) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Rotostilgraf*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 3 aprile 1983:

periodo: dal 16 giugno 1987 al 12 dicembre 1987;
CIPI 30 novembre 1983: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 29 marzo 1984.

57) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Orlificio Partenopeo*, con sede in Afragola (Napoli) e stabilimento di Afragola (Napoli), a decorrere dal 16 gennaio 1983:

periodo: dal 26 giugno 1987 al 22 dicembre 1987;
CIPI 5 dicembre 1979: dal 23 luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 maggio 1984.

58) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 28 aprile 1982:

periodo: dal 30 ottobre 1982 al 1° febbraio 1983;
CIPI 17 giugno 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi di settore.

Il presente decreto ministeriale annulla e sotituisce il decreto ministeriale 23 luglio 1987, punto 141.

59) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 28 aprile 1982:

periodo: dal 2 febbraio 1983 al 31 luglio 1983;
CIPI 17 giugno 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi di settore.

Il presente decreto ministeriale annulla e sotituisce il decreto ministeriale 23 luglio 1987, punto 142.

60) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 28 aprile 1982:

periodo: dal 1° agosto 1983 al 27 gennaio 1984;
CIPI 17 giugno 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi di settore.

Il presente decreto ministeriale annulla e sotituisce il decreto ministeriale 23 luglio 1987, punto 143.

61) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 28 aprile 1982:

periodo: dal 28 gennaio 1984 al 25 luglio 1984;
CIPI 17 giugno 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi di settore.

Il presente decreto ministeriale annulla e sotituisce il decreto ministeriale 23 luglio 1987, punto 144.

62) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 28 aprile 1982:

periodo: dal 26 luglio 1984 al 21 gennaio 1985;
CIPI 17 giugno 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi di settore.

Il presente decreto ministeriale annulla e sotituisce il decreto ministeriale 23 luglio 1987, punto 145.

63) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 28 aprile 1982:

periodo: dal 22 gennaio 1985 al 20 luglio 1985;
CIPI 17 giugno 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi di settore.

Il presente decreto ministeriale annulla e sotituisce il decreto ministeriale 23 luglio 1987, punto 146.

64) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 28 aprile 1982:

periodo: dal 21 luglio 1985 al 16 gennaio 1986;
CIPI 17 giugno 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi di settore.

Il presente decreto ministeriale annulla e sotituisce il decreto ministeriale 23 luglio 1987, punto 147.

65) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 28 aprile 1982:

periodo: dal 17 gennaio 1986 al 15 luglio 1986;
CIPI 17 giugno 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi di settore.

Il presente decreto ministeriale annulla e sotituisce il decreto ministeriale 23 luglio 1987, punto 148.

66) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 28 aprile 1982:

periodo: dal 16 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
CIPI 17 giugno 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi di settore.

Il presente decreto ministeriale annulla e sotituisce il decreto ministeriale 23 luglio 1987, punto 149.

67) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 28 aprile 1982:

periodo: dal 12 gennaio 1987 all'11 aprile 1987;
CIPI 17 giugno 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi di settore.

Il presente decreto ministeriale annulla e sotituisce il decreto ministeriale 23 luglio 1987, punto 150.

68) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore chimico, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 28 aprile 1982:

periodo: dal 12 aprile 1987 all'8 ottobre 1987;
CIPI 17 giugno 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi di settore.

69) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Lavanderia industriale, operanti in comune di Pomezia (Roma), a decorrere dal 29 luglio 1983:

periodo: dal 16 ottobre 1987 al 14 gennaio 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 15 giugno 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 8 novembre 1984.

70) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Stopfire*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli), a decorrere dal 7 dicembre 1984:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 27 maggio 1988;
CIPI 24 giugno 1982: dal 7 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 settembre 1985.

Con decreto 29 gennaio 1988 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Gorin*, con sede in S. Arpino (Caserta) e stabilimento di S. Arpino (Caserta), a decorrere dal 25 novembre 1984:

periodo: dal 18 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
CIPI 28 aprile 1982: dal 30 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
prima concessione 11 aprile 1986.

2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore alimentare, operanti in in comune di Comiso (Ragusa), a decorrere dal 14 febbraio 1984:

periodo: dal 20 novembre 1984 al 18 maggio 1985;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 1° febbraio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Lamital*, con sede in Savigliano (Cuneo) e stabilimento di Centallo (Cuneo), a decorrere dal 22 agosto 1985:

periodo: dal 23 agosto 1987 al 18 febbraio 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 febbraio 1986.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. O.M.S.A.*, con sede in Asti e stabilimento di Asti, a decorrere dal 24 novembre 1985:

periodo: dal 30 maggio 1987 al 25 novembre 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Cartiera V. Pastorino*, con sede in Guarcino (Frosinone) e stabilimento di Guarcino (Frosinone), a decorrere dal 3 ottobre 1985:

periodo: dal 5 luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
CIPI 11 marzo 1982: dal 1° maggio 1981
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 25 novembre 1986.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Technology Manifacturing*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), a decorrere dal 10 novembre 1985:

periodo: dal 10 novembre 1987 al 7 maggio 1988;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 ottobre 1986.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cartiera Paolo Marziale*, con sede in Tivoli (Roma) e stabilimento di Tivoli (Roma), a decorrere dal 18 aprile 1985:

periodo: dal 16 gennaio 1988 al 13 luglio 1988;
CIPI 27 aprile 1984: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 aprile 1987.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ballarini*, con sede in Caselle Torinese (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 26 febbraio 1986:

periodo: dal 23 agosto 1987 al 18 febbraio 1988;
CIPI 8 giugno 1983: dal 7 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Dufour*, con sede in Genova-Cornigliano e stabilimento di Genova-Cornigliano, a decorrere dal 17 dicembre 1985:

periodo: dal 20 dicembre 1986 al 17 giugno 1987;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. I.T.I. - Industria tecnochimica italiana*, con sede in Cotignola (Ravenna) e stabilimento di Cotignola (Ravenna), a decorrere dal 2 novembre 1985:

periodo: dal 2 maggio 1987 al 28 ottobre 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 29 gennaio 1987.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fortuna West*, con sede in Arnad (Aosta) e stabilimento di Arnad (Aosta), a decorrere dal 4 marzo 1986:

periodo: dal 1° settembre 1987 al 27 febbraio 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Omniplast*, con sede in Rivoli (Torino) e stabilimento di Rivoli (Torino), a decorrere dal 25 novembre 1985:

periodo: dal 24 maggio 1987 al 19 novembre 1987;
CIPI 11 marzo 1982: dal 19 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Valdadige Coperture*, con sede in Verona e stabilimento di Verona, a decorrere dall'11 gennaio 1986:

periodo: dal 16 gennaio 1987 al 14 luglio 1987;
CIPI 28 marzo 1985: dal 12 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Bender & Martiny*, con sede in Nole Canavese (Torino) e stabilimento di Nole Canavese (Torino), a decorrere dal 2 novembre 1985:

periodo: dal 6 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
CIPI 28 ottobre 1982: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Leotint*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 12 giugno 1985:

periodo: dal 12 giugno 1987 all'8 dicembre 1987;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 4 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 febbraio 1987.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Mova confezioni*, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e stabilimento di Trino Vercellese (Vercelli), a decorrere dal 28 giugno 1985:

periodo: dal 28 giugno 1986 al 24 dicembre 1986;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 febbraio 1987.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Mova confezioni*, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e stabilimento di Trino Vercellese (Vercelli), a decorrere dal 28 giugno 1985:

periodo: dal 25 dicembre 1986 al 22 giugno 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 febbraio 1987.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Mova confezioni*, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e stabilimento di Trino Vercellese (Vercelli), a decorrere dal 28 giugno 1985:

periodo: dal 23 giugno 1987 al 19 dicembre 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 febbraio 1987.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Istituto nazionale ciechi di guerra*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 28 aprile 1986:

periodo: dal 25 ottobre 1987 al 21 aprile 1988;
CIPI 5 maggio 1983: dall'11 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Aurora due*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 26 maggio 1986:

periodo: dal 31 maggio 1987 al 26 novembre 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dal 3 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 aprile 1987.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Stampaggi costruzioni stampi*, con sede in Bruino (Torino) e stabilimento di Bruino (Torino), a decorrere dal 9 maggio 1986:

periodo: dal 14 maggio 1987 al 9 novembre 1987;
CIPI 22 marzo 1984: dal 12 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Scam*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 26 giugno 1986:

periodo: dal 30 giugno 1987 al 26 dicembre 1987;
CIPI 30 maggio 1985: dal 15 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Hydromac*, con sede in S. Mauro Torinese (Torino) e stabilimenti di Roma, S. Mauro Torinese (Torino) e Trino Vercellese (Vercelli), a decorrere dal 10 settembre 1986:

periodo: dal 13 settembre 1987 al 10 marzo 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 16 settembre 1987.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Italchemi Pharma*, con sede in S. Polo di Torrile (Parma) e stabilimento di S. Polo di Torrile (Parma), a decorrere dal 18 luglio 1986:

periodo: dal 23 luglio 1987 al 18 gennaio 1988;
CIPI 8 agosto 1984: dal 14 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Leonetta*, con sede in Bari e stabilimento di Bari, a decorrere dal 10 luglio 1986:

periodo: dal 15 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 16 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 8 giugno 1987.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Leonetta*, con sede in Bari e stabilimento di Bari, a decorrere dal 10 luglio 1986:

periodo: dall'11 gennaio 1988 all'8 luglio 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 16 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 8 giugno 1987.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Industria grafica piemontese*, con sede in Trinità (Cuneo) e stabilimento di Trinità (Cuneo), a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 5 marzo 1987;
CIPI 3 luglio 1986: dal 10 giugno 1985;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Industria grafica piemontese*, con sede in Trinità (Cuneo) e stabilimento di Trinità (Cuneo), a decorrere dal 28 giugno 1986:

periodo: dal 6 marzo 1987 al 3 giugno 1987;
CIPI 3 luglio 1986: dal 10 giugno 1985;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Cartiera di Trito di Pietro Mancini*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), a decorrere dal 27 febbraio 1987:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 3 dicembre 1987;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Cartiera di Trito di Pietro Mancini*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), a decorrere dal 27 febbraio 1987:

periodo: dal 4 dicembre 1987 al 2 marzo 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Devalle Marcello*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 1° novembre 1986:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 7 agosto 1987;
CIPI 22 febbraio 1983: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Devalle Marcello*, con sede in Torino e stabilimenti di Torino, a decorrere dal 1° novembre 1986:

periodo: dall'8 agosto 1987 al 5 novembre 1987;
CIPI 22 febbraio 1983: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Bottini Emilio*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 28 febbraio 1987:

periodo: dal 1° settembre 1987 al 4 dicembre 1987;
CIPI 22 febbraio 1985: dal 2 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Bottini Emilio*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 28 febbraio 1987:

periodo: dal 5 dicembre 1987 al 3 marzo 1988;
CIPI 22 febbraio 1985: dal 2 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Rebuli Flora industria romana arredamento*, con sede in Cagliari e stabilimento di Roma, a decorrere dal 22 novembre 1986:

periodo: dal 26 maggio 1987 al 28 agosto 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 24 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Rebuli Flora industria romana arredamento*, con sede in Cagliari e stabilimento di Roma, a decorrere dal 22 novembre 1986:

periodo: dal 29 agosto 1987 al 27 novembre 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 24 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Metalcrom*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), a decorrere dal 9 febbraio 1987:

periodo: dall'8 agosto 1987 al 13 novembre 1987;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 22 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Metalcrom*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), a decorrere dal 9 febbraio 1987:

periodo: dal 14 novembre 1987 all'11 febbraio 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 22 agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Distillerie di Nettuno*, con sede in Napoli e stabilimento di Nettuno (Roma), a decorrere dal 12 marzo 1987:

periodo: dal 13 settembre 1987 al 16 dicembre 1987;
CIPI 8 aprile 1987: dal 10 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Distillerie di Nettuno*, con sede in Napoli e stabilimento di Nettuno (Roma), a decorrere dal 12 marzo 1987:

periodo: dal 17 dicembre 1987 al 15 marzo 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 10 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore confezioni in maglieria esterna e intimo, operanti in in comune di Bitonto (Bari), a decorrere dal 2 ottobre 1980:

periodo: dal 12 marzo 1987 al 7 settembre 1987;
CIPI 14 ottobre 1981: dal 1° settembre 1980;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 22 ottobre 1981.

42) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno, operanti in provincia di Salerno, a decorrere dal 1° marzo 1981:

periodo: dal 22 novembre 1986 al 20 maggio 1987;
CIPI 11 marzo 1982: dal 1° marzo 1981;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 10 giugno 1982.

43) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno, operanti in provincia di Salerno, a decorrere dal 1° marzo 1981

periodo: dal 21 maggio 1987 al 17 novembre 1987;
CIPI 11 marzo 1982: dal 1° marzo 1981;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 10 giugno 1982.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Medital*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 29 luglio 1980:

periodo: dal 19 luglio 1987 al 14 gennaio 1988
CIPI 29 gennaio 1981: dal 1° gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 9 marzo 1982.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cavel*, con sede in Formia (Latina) e stabilimento di Formia (Latina), a decorrere dal 4 luglio 1981:

periodo: dal 17 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
CIPI 16 novembre 1978: dal 10 luglio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 maggio 1982.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Ettore Calabrese*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 10 ottobre 1981:

periodo: dal 9 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
CIPI 20 luglio 1979: dal 18 aprile 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 7 agosto 1982.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. F.A.R. - Fabbrica accumulatori riuniti*, con sede in Napoli e stabilimenti di Bari, a decorrere dal 28 settembre 1981:

periodo: dal 31 maggio 1987 al 26 novembre 1987;
CIPI 9 marzo 1979: dal 1° settembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 21 febbraio 1984.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda del settore meccanico, operanti in comune di Acqui Terme (Alessandria), a decorrere dal 25 novembre 1981:

periodo: dal 5 agosto 1987 al 31 gennaio 1988;
CIPI 8 giugno 1983 dal 1° novembre 1981;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 13 aprile 1984.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ceramica Lux*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 23 novembre 1981:

periodo: dal 30 luglio 1987 al 25 gennaio 1988;
CIPI 22 febbraio 1980: dal 23 maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 19 aprile 1983.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Carminati filati*, con sede in Milano e stabilimento di Lonate Pozzolo (Varese), a decorrere dal 12 marzo 1983:

periodo: dal 2 marzo 1986 al 28 agosto 1986;
CIPI 29 luglio 1982: dal 17 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 9 aprile 1984.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Carminati filati*, con sede in Milano e stabilimento di Lonate Pozzolo (Varese), a decorrere dal 12 marzo 1983:

periodo: dal 29 agosto 1986 al 24 febbraio 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dal 17 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 9 aprile 1984.

52) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Carminati filati*, con sede in Milano e stabilimento di Lonate Pozzolo (Varese), a decorrere dal 12 marzo 1983:

periodo: dal 25 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dal 17 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 9 aprile 1984.

53) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore ceramico, operanti in provincia di Napoli, a decorrere dal 5 luglio 1977:

periodo: dal 5 febbraio 1987 al 3 agosto 1987;
CIPI 24 giugno 1978: dal 20 giugno 1977;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 28 luglio 1978.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sicer*, con sede in Robella (Asti) e stabilimento di Robella (Asti), a decorrere dal 29 maggio 1983:

periodo: dal 14 febbraio 1987 al 12 agosto 1987;
CIPI 19 dicembre 1981: dal 18 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

55) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Ancor*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli-Barra, a decorrere dal 1° settembre 1983:

periodo: dal 19 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
CIPI 5 agosto 1980: dal 5 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

56) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Valsele*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno), a decorrere dal 29 marzo 1983:

periodo: dal 13 marzo 1987 all'8 settembre 1987;
CIPI 28 settembre 1982: dal 10 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 11 luglio 1984.

57) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore calzetteria, operanti in comune di Roma, a decorrere dal 1° luglio 1983:

periodo: dal 26 gennaio 1988 al 23 luglio 1988;
CIPI 3 agosto 1984: dal 30 maggio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 7 novembre 1984.

58) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Albari*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), a decorrere dal 29 dicembre 1983:

periodo: dal 17 settembre 1987 al 14 marzo 1988;
CIPI 9 luglio 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 28 dicembre 1984.

59) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Polisud*, con sede in Nola (Napoli) e stabilimento di Nola (Napoli), a decorrere dal 23 marzo 1984:

periodo: dal 14 settembre 1987 all'11 marzo 1988;
CIPI 9 luglio 1981: dal 30 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 9 gennaio 1985.

60) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Fotolaboratori riuniti*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 7 aprile 1984:

periodo: dal 28 settembre 1987 al 25 marzo 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 6 luglio 1985.

61) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Le Genovesi*, con sede in Genova e stabilimento di Genova-Sestri Ponente, a decorrere dal 2 marzo 1984:

periodo: dal 24 maggio 1987 al 19 novembre 1987;
CIPI 6 maggio 1981: dal 2 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1985.

62) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Resine sud*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 1° novembre 1985:

periodo: dal 2 novembre 1987 al 30 aprile 1988;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 1° agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.

63) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sarmoda*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 19 agosto 1984:

periodo: dall'11 agosto 1987 al 6 febbraio 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 24 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 12 giugno 1985.

64) Lavoratori licenziati dall'azienda *Soc. Officine Saim*, con sede in Ardea (Roma) e stabilimento di Ardea (Roma), a decorrere dal 28 giugno 1984:

periodo: dal 23 giugno 1987 al 19 dicembre 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 gennaio 1986.

65) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Metalli officine meccaniche navali*, con sede in Genova e stabilimento di Genova, a decorrere dal 19 agosto 1984:

periodo: dal 25 maggio 1987 al 20 novembre 1987;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 25 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 31 gennaio 1986.

66) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Amplisilence*, con sede in Milano e stabilimento di Robassomero (Torino), a decorrere dal 28 dicembre 1984:

periodo: dal 29 settembre 1986 al 27 marzo 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1986.

88A1677

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 11 marzo 1988, il dott. Antonio Porto, via Madonna di Petrino, L'Aquila, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa marsicana muratori e cementisti», con sede in Ovindoli (L'Aquila), in liquidazione, ex art. 2544 del codice civile in sostituzione della dott.ssa Marzilli Assunta, dimissionaria.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1988, la gestione commissariale della società cooperativa «Programma 81 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, è stata prorogata fino all'11 settembre 1988 ed il dott. Gianni Mennuni è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. proc. Pietro Maria Tantalo, dimissionario.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1988, il dott. Fernando Schipani, via Trento, 98, Salerno, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «La Pace», con sede in Salerno, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 18 gennaio 1985, in sostituzione del dott. Francesco Bevere.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1988, Flora Giovanna Molettieri, via Iannacchini, 18, Avellino, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edile S. Andrea», con sede in S. Andrea di Conza (Avellino), già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 16 febbraio 1977, in sostituzione del dott. Lavanga Agricolo.

88A1691

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni immobili siti in Firenze, via Duprè n. 22, valutati in L. 312.000.000 (nota dell'ufficio tecnico erariale di Firenze 28 settembre 1984) e nella somma di L. 25.259.743, disposta da Cleonica Ugolini con testamento pubblico, n. 34564 di repertorio, a rogito dott. Rodolfo Giuri, notaio in Genova.

88A1652

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente sul 40% del ricavato della vendita di un appartamento sito in Roma, via Lovanio n. 1, disposto da Pietro Pirovano con testamento olografo n. 108236/17297 di repertorio, a rogito dott. Vittorio Torina, notaio in Roma.

88A1653

Autorizzazione alla Fondazione centro italiano per studi e ricerche per la prevenzione della patologia da lavoro e da sport, in Milano, ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione centro italiano per studi e ricerche per la prevenzione della patologia da lavoro e da sport, in Milano, è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 50.000.000, un locale ad uso magazzino a piano cantinato in fabbricato condominiale sito in Assago (Milano), via Milanofiori, di proprietà della Immobiliare Omega S.r.l.

88A1634

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986 e del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1988, n. 129, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE 19 aprile 1988 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.350
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.300
Benzina agricola	»	221
Benzina pesca e piccola marina	»	1.253
Gasolio autotrazione	»	689
Gasolio agricoltura	»	269
Petrolio agricoltura	»	258
Gasolio pesca e piccola marina	»	247
Petrolio pesca e piccola marina	»	237

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	624	627	630	633	636
Petrolio (*)	»	591	594	597	600	603
Olio comb.le fluido	L./kg	375	378	381	384	387

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

88A1819

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola Ta Rozyna Dolyna La Valle dei Fiori - Società cooperativa a r.l.», in Resia, e nomina di commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1567 del 31 marzo 1988, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Cooperativa agricola Ta Rozyna Dolyna La Valle dei Fiori - Società cooperativa a r.l.», con sede in Resia, costituita il 30 dicembre 1977 per rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il dottor Renzo Marinig, residente in Udine, viale Venezia, 219.

88A1693

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(c. m. 411100880950) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. L. 800